



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 – 05 DICEMBRE 2024

Riunione del 27 novembre 2024

16.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Liguori Luigi** n.q. di Presidente p. t. della società S.V.B. GALATINA SSD ARL
- S.S. **S.V.B. GALATINA SSD ARL**. in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| Avv. Antonio Mennuni | Componente |

all'udienza del 27 Novembre 2024 si è riunito per la discussione del procedimento n. 16.24.25 incardinato a seguito del deferimento della procura federale n. 04/2024-25 pervenuto il giorno 21 ottobre 2024 per il seguente capo di incolpazione nei confronti di:

1) Società **S.B.V. GALATINA SSD ARL** “*per avere il Sodalizio S.B.V GALATINA SSD ARL in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t, non corrisposto in favore del giocatore WILMSEN Lars il compenso economico a lui dovuto e quantificato -secondo provvedimento della CEV del 14.6.2024 - a parziale ristoro delle pretese economiche del giocatore predetto, in € 5.250,00 in compensazione, oltre € 400,00 per rimborso delle spese di gestione*”.

2) Tesserato **Liguori Luigi**, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t, della **S.B.V. GALATINA SSD ARL**, per responsabilità diretta **ex art. 75, comma 2 del Reg. Giur. Vigente** per il fatto contestato sub 1) al sodalizio di cui egli è Presidente.

Il tutto, in violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali:

- **Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1**: Osservanza della disciplina sportiva:

*(I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, **ed Art. 2** Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;*



- **Statuto FIPAV Art 9** *“Le società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti dell’ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva”;*

- **Reg. Giur. Vigente, Art. 1** - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale *“1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l’ordinamento federale, rispettano i principi dell’ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali”;*

Reg. Giur. Vigente, Art. 75 - Responsabilità dei tesserati **comma 2:** *“I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime”.*

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni nonché il difensore degli incolpati Avv. Francesco Termini.

La procura illustrava l’atto di deferimento concludendo con la richiesta di sanzione della sospensione per mesi tre a carico del tesserato Liguori Luigi e della multa di € 1.500,00= a carico della società SVB Galatina a r.l.

La difesa nel riportarsi alla memoria depositata, chiedeva il non luogo a procedere o in subordine una sanzione mite.

Il Tribunale si ritirava quindi in camera di consiglio ed all’esito leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale è chiamato a decidere sulla valenza disciplinare del mancato pagamento da parte della società in favore di un proprio giocatore; il fatto che il procedimento tenutosi dinanzi alla CEV possa essere affetto da nullità, così come eccepito dalla difesa degli incolpati - che neanche risulta lo abbiano impugnato - non incide sul dovere di questo giudice di esaminare la valenza disciplinare dell’omissione nella corresponsione di quanto dovuto all’atleta. Il deferimento non riguarda infatti il mancato rispetto della sentenza della CEV ma il mancato pagamento dei compensi.

L’altro punto su cui la difesa fonda la sua memoria è la circostanza che questo Tribunale aveva



precedentemente sanzionato il giocatore rimasto creditore della società, per non aver lo stesso rispettato il contratto che lo vincolava per l'intera stagione sportiva, essendosi sottratto già dal mese di novembre.

L'oggetto di quel procedimento era differente poiché riguardava il comportamento del giocatore che non aveva risposto alle convocazioni e si era allontanato dalla società.

L'odierna fattispecie riguarda invece il pagamento di compensi e non è certo compito di questo Tribunale andare ad accertare se gli importi riguardino il periodo in cui la prestazione è stata resa o quello successivo; non è altresì compito di questo Tribunale esaminare i contratti di natura civilistica che regolano i rapporti interni fra le parti, anche per eventuali inadempimenti.

La società nel caso di inadempimento, aveva ed ha sicuramente diritto di risolvere il contratto civilistico con il giocatore facendo valere ogni suo diritto.

La società, da parte sua, essendo obbligata alla prestazione di pagamento, è tenuta ad effettuarla non potendo cessare l'adempimento in modo arbitrario.

In mancanza di ogni evidenza che giustifichi l'inadempimento ed essendo confermato dalla stessa parte incolpata il mancato pagamento, certa emerge la responsabilità disciplinare per come contestata, a prescindere dalla decisione della CEV.

PQM

IL TRIBUNALE

Dispone:

- 1) A carico del sig. Liguori Luigi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due;
- 2) A carico Società S.B.V. GALATINA SSD ARL la multa di € 500,00.

Roma, 4 Dicembre 2024

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 5 dicembre 2024